

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Reggio Emilia, lì 14/01/2019

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani

CIRCOLARE N. 4-2019

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Novità di maggiore interesse introdotte dal Decreto Collegato alla Finanziaria 2019 convertito in legge

Il D.L. 23.10.2018 n. 119 convertito dalla legge 17.12.2018 n. 136 ha introdotto numerose novità in campo fiscale che si possono così riassumere.

A. Rottamazione delle cartelle

1. Sono stati riaperti i termini per la definizione agevolata dei **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017**.

E' possibile estinguere il debito effettuando il pagamento integrale o rateale di:

- capitale;
- interessi
- aggio e rimborso delle spese per notifica della cartella e procedure esecutive

con esclusione del pagamento di sanzioni e interessi di mora.

2. Ai fini della definizione il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersene presentando l'istanza entro il 30.4.2019 con l'apposito mod. DA-2018.
3. Entro il 30.6.2019 l'Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto, l'importo delle singole rate e il giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento può essere effettuato:

- a. in un'unica soluzione;
 - b. in un numero massimo di 18 rate consecutive. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato
- | | | |
|---------------------------------|-----|---|
| - prima rata | 10% | entro 31.7.2019 |
| - seconda rata | 10% | entro 30.11.2019 |
| rate successive di pari importo | | rate uguali a decorrere dal 2020 entro il 28.2, |

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

31.5, 31.7 e 30.11 di
ogni anno

Il pagamento può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

4. A seguito della presentazione della domanda:

- a. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b. l'Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive;

Ai fini del rilascio del DURC, il soggetto deve dichiarare l'intenzione di aderire alla "rottamazione" in esame.

B. Estinzione dei debiti fino a 1.000 euro

Sono annullati automaticamente in data 31.12.2018 i debiti che, alla data del 24.10.2018 ammontano complessivamente per capitale, interessi di iscrizione a ruolo e sanzioni fino a 1.000 euro affidati all'Agente per la Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010.

C. Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

1. Le controversie interessate sono quelle nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per le quali, alla data del 24.10.2018, era già stato notificato alla controparte il ricorso in primo grado e alla data di presentazione della domanda di definizione non è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
2. La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia ossia l'importo del solo tributo, esclusi interessi e sanzioni, nelle seguenti misure:
 - a. se il ricorso pende in primo grado: 90% del tributo;
 - b. se l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in primo grado in base ad una sentenza depositata entro il 24.10.2018: 40% del tributo;
 - c. se l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in secondo grado in base ad una sentenza depositata entro il 24.10.2018: 15% del tributo;
 - d. se l'Agenzia è risultata vittoriosa in primo o in secondo grado con sentenza non ancora definitiva alla data del 24.10.2018, 100% del tributo.

In sede di conversione è stato introdotto all'art. 6 del decreto legge il comma 2-ter secondo il quale, nel caso di controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione alla data del 19.12.2018 nelle quali il contribuente sia stato vittorioso in primo e in secondo grado, la controversia può essere definita versando il 5% del tributo.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso, la controversia può essere definita versando:
 - a. per intero la parte di tributo per cui il contribuente è risultato soccombente;
 - b. nella misura indicata al precedente par. 2, per la parte di tributo per cui il contribuente è risultato vittorioso.
4. La definizione si perfeziona con un'apposita domanda da presentare entro il 31.5.2019 e versando in un'unica soluzione o a rate il tributo.
5. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non presenti al giudice apposita istanza, istanza che va presentata in prossimità della decisione per evitare che venga emanata una sentenza che, passando in giudicato prima della presentazione della relativa domanda, impedisca la definizione della controversia.
6. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno emanate le modalità di attuazione della normativa.

D. Attenuazione del regime sanzionatorio della fattura elettronica nella fase iniziale

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione IVA con periodicità mensile, fino al 30.9.2019:

1. non è sanzionata la fattura elettronica emessa entro la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione;
2. la sanzione è ridotta dell'80% se la fattura elettronica è emessa entro la liquidazione periodica relativa al mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione con periodicità trimestrale, l'agevolazione si applica fino al 30.6.2019.

E. Esonero dalla fattura elettronica per gli operatori sanitari

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto l'esonero per il 2019 dall'obbligo di fatturazione elettronica anche per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

F. Differimento facoltativo del termine di emissione della fattura Immediata

Viene previsto che, a decorrere dall'1.7.2019, le fatture immediate possano essere emesse, anziché al momento di effettuazione dell'operazione, entro 10 giorni dall'effettuazione della stessa. Sulla fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione che è quella da considerare ai fini della liquidazione periodica IVA.

G. Annotazione delle fatture emesse

L'art. 12 del D.L. 119/2018 ha confermato che le fatture emesse vanno registrate entro il giorno 15 del mese successivo ma concorrono alla liquidazione periodica del mese precedente.

H. Annotazione delle fatture di acquisto

Modificando l'art. 25 del decreto IVA, l'art. 13 del D.L. 119/2018 ha soppresso l'obbligo di numerare le fatture pervenute.

I. Detrazione IVA sulle fatture ricevute

L'art. 14 del D.L. 119/2018 ha modificato l'art.1, comma 1 del D.P.R. 100/1998 stabilendo che nella liquidazione periodica si può detrarre non solo l'IVA relativa alle fatture ricevute entro il mese cui si riferisce la liquidazione, ma anche quella relativa alle operazioni effettuate nel predetto mese, ma le cui fatture sono state ricevute entro il 15 del mese successivo. L'agevolazione non riguarda le fatture relative all'anno precedente (es. si può detrarre in Novembre l'IVA su una fattura ricevuta entro il 15 Dicembre, ma non si può detrarre in Dicembre l'IVA su una fattura ricevuta entro il 15 Gennaio dell'anno dopo).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.